

DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 – oggetto incarico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxx alla via xxxxxxxx, n.xx – CF/P.I., in persona del Legale Rappresentante Sig. xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxx il __/__/____ CF:xxxxxxxxx,

CONFERISCE

A xxxxxxxxxxxxxxxx,- iscritta all'albo degli intermediari di assicurazione – sezione broker al n° xxxxxxxxxxxx, avente sede in xxxxxx - Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ART. 2 - prestazioni

La consulenza ed assistenza del Broker riguarderà ogni area di rischio cui l'Ente è esposto ed in particolare:

- a) assistenza nella fase preliminare di identificazione e quantificazione dei rischi nella formulazione del programma assicurativo dell'Ente;
- b) predisposizione delle polizze che costituiranno oggetto delle gare necessarie alla realizzazione del programma assicurativo;
- c) incasso dei premi dall'Ente e trasmissione degli stessi alle rispettive compagnie assicuratrici;
- d) assistenza ad ogni attività amministrativa quale: variazioni, modifiche, estratti conto, scambio documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative ai fini della predisposizione del bilancio, ecc.;
- e) pareri ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
- f) studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.;
- g) costante “manutenzione” del programma assicurativo dell'Ente, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Ente stesso;
- h) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

ART. 3 - organizzazione

Le attività di cui all'art. 2 che precede sono svolte in piena autonomia organizzativa dell'incaricato.

L'Ente identifica nella persona del responsabile di settore il soggetto abilitato a rappresentarlo nell'esecuzione delle diverse fasi operative che si rendessero necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Con la stipula del presente atto, l'incaricato dichiara l'assenza di qualsiasi rapporto di collegamento e dipendenza con imprese assicuratrici.

ART. 4 - durata incarico

L'incarico di cui al presente disciplinare avrà la durata di anni ____ () a decorrere dal __/__/____ e verrà a scadenza il __/__/____.

L'incarico potrà essere revocato, con effetto allo scadere di 90 giorni dalla relativa comunicazione, da notificarsi mediante Racc. A.R. o pec.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il presente incarico per la durata originale dello stesso qualora la normativa di riferimento vigente alla data di scadenza lo preveda.

L'incaricato si impegna a garantire la sua presenza presso le sedi ove sarà necessario essere presenti per condurre a buon fine le prestazioni di cui all'art. 2, anche su indicazione del responsabile del settore competente, previa intesa.

La Società si rende disponibile a fornire la documentazione in proprio possesso di cui l'incaricato necessita al fine dello svolgimento dell'incarico.

L'incaricato è tenuto a svolgere le prestazioni affidategli con perizia e diligenza e risponde del risultato delle proprie prestazioni.

In particolare, è tenuto al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio per gli atti e per i fatti di cui verrà a conoscenza in ragione dell'incarico.

ART. 5 – compensi professionali

Tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno per il Mandante alcun onere in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i relativi contratti. La remunerazione del Broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla/e Compagnia/e alla propria rete di vendita. Non potrà quindi essere un costo aggiuntivo per il Mandante.

ART. 6 - incompatibilità

L'incaricato dà atto che non sussiste incompatibilità all'acquisizione di incarichi presso enti pubblici e l'insussistenza di conflitti di interesse con la propria attività e con gli incarichi svolti in contemporanea dell'incarico stesso.

ART. 7 - responsabilità

L'incaricato risponde in proprio e risarcirà eventuali danni arrecati per sua colpa e/o negligenza a termini del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare l'incaricato risponde dei danni diretti e indiretti derivanti dall'omessa o ritardata comunicazione o trasmissione di atti o documenti che l'amministrazione effettua alla compagnia per tramite del broker.

Le parti contraenti potranno recedere dal contratto per giusta causa.

ART. 8 - foro

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente disciplinare si intende riconosciuta la competenza del foro ove ha sede l'Ente.

ART. 9 – spese ed oneri

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto incaricato.

ART. 10 - registrazione

Del presente atto, ai sensi dell'art. 10, parte II[^] della Tariffa allegata al D.P.R. n 131/86, le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.

_____, li _____
L'ENTE

L'operatore economico
